Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 dicembre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 13 DICEMBRE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 48ª Estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %.

(5486)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 31 agosto 1956
registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1956
registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 86

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

AMANTEA Antonio, colonnello A.A.r.n. pilota:

« Ufficiale superiore comandante di una base avanzata nel Canale di Sicilia, sottoposta ad ininterrotta violenta attività offensiva del nemico, che metteva in condizioni disperate la vita e l'efficienza dei reparti, ansioso di agire e combattere si avventurava col suo inerme velivolo spesso mentre incombeva la minaccia nemica per valutare con occhio esperto l'efficienza della difesa passiva. Si univa — poi — ai suoi uomini imbracciando sul campo le loro stesse armi e li incitava, col meraviglioso comportamento e l'accesa parola, all'eroica difesa. Esempio stupendo di coraggio, di sprezzo del pericolo, di dedizione e di giovanile entusiasmo che nel lontano 1917, con uguale ardimento, gli consentì di cogliere la sua prima vittoria nel cielo della Patria ».

Aeroporto di Castelvetrano, 23 marzo 1941-26 febbraio 1942.

(5548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dei magazzini V.E.C.A. (Vestiario Equipaggiamento Casermaggio Armamento) del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nell'esercizio 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto Presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con il quale il Ministro per l'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e per la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con il quale vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma, Milano e Napoli, nonchè il Centro Recuperi di Senigallia;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1956, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 160 del 2 maggio 1956, con il quale fu determinato in 24 unità il contingente dei salariati temporanei della cui opera poteva avvalersi il Ministero dell'interno per i magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1954-55;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti il contingente dei predetti salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1955-56;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei, della cui opera il Ministero dell'interno è autorizzato a valersi per le necessità dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1955-56 in 24 unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1956
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 396

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago d'Iseo, sita nell'ambito dei comuni di Sarnico, Predore, Tavernola Bergamasca, Parzanica, Riva di Solto, Castro e Lovere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 aprile 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai

sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona costiera del lago di Iseo, sita nell'ambito dei comuni di Sarnico, Predore, Tavernola Bergamasca, Parzanica, Riva di Solto, Castro e Lovere;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge;

Viste le opposizioni prodotte dai signori Carlo Riva, Liliana Faccanoni, Giuseppe Marini, Federico Milesi, Giuseppe Facconi, Buelli Bartolo, Giacomo ed Ugo, dalla Curia arcivescovile di Bergamo, dalla Società Sina, dalla Società Sebina, da un gruppo di abitanti del comune di Sarnico e da un gruppo di abitanti del comune di Predore, contro la suddetta proposta di vincolo;

Riconosciuta che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, per gli oliveti lungo la costa, le zone collinose, i caratteristici gruppi di vecchie case e le pareti rocciose, un quadro naturale di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vista del lago, dei monti fronteggianti formanti la costa bresciana, delle interessanti isolette di San Paolo e Loreto ed il profilo montuoso di Montisola;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Sarnico, Predore, Tavernola Bergamasca, Parzanica, Riva di Solto, Castro e Lovere, per un tratto compreso fra il bordo del lago ed una linea che corre a 150 (centocinquanta) metri a monte della strada provinciale, mentre nei centri abitati dei Comuni suddetti la zona è compresa fra il bordo del lago e la strada provinciale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i Comuni sopraindicati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale della riunione del 22 *aprile* 1955

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato il particolare interesse della sponda bergamasca del lago d'Iseo da Sarnico a Lovere;

Rilevato la necessità di proteggere da una indisciplinata espansione edilizia il panorama particolarmente suggestivo che si gode

sia dalla strada provinciale verso il lago, costituito dalla vista del lago, dai monti fronteggianti formanti la costa bresciana, dalla interessante veduta delle isolette di San Paolo e Loreto, ed il profilo montuoso di Montisola che è l'isola maggiore dei laghi italiani, che volge verso la sponda bergamasca il suo lato più ameno, con dolci declivi a castagneti ed a oliveti;

sia quello che appare dal lago stesso, costituito dalla presenza di tipici oliveti lungo la costa, dalla veduta di zone collinose, dai caratteristici gruppi di vecchie case e da incombenti pareti rocciose;

Delibera all'unanimità

l'approvazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della sponda bergamasca del lago d'Iseo da Sarnico a Lovere, nella zona compresa fra il bordo del lago ed una linea che corre a 150 mt. a monte della strada provinciale.

Nei centri abitati e precisamente in:

Sarnico, Predone, Tavernola Bergamasca, Riva di Solto, Castro e Lovere il vincolo viene limitato alla zona compresa fra il bordo del lago e la strada provinciale.

(*Omissis*).

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dal ponte sulla Piave Vecchia a Caposile, per l'abitato di Passarella, porta al ponte sul Piave ad Eraclea, in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 1955, numero 13428, con la quale l'Amministrazione provinciale di Venezia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dal ponte sulla Piave Vecchia a Caposile, per l'abitato di Passarella, porta al ponte sul Piave ad Eraclea, ove si innesta alla provinciale Jesolana;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 giugno 1956, n. 1339;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dal ponte sulla Piave Vecchia a Caposile, per l'abitato di Passarella, porta al ponte sul Piave ad Eraclea, ove si innesta alla provinciale Jesolana, in provincia di Venezia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(6088)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 dicembre 1956.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Rimini.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 26 settembre 1956, veniva sciolto il Consiglio comunale di Rimini, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario al Comune il gen. Aldo Pasquali.

Col 13 dicembre 1956, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'approvazione del bilancio, sarebbe ora sommamente pregiudizievole, per gli interessi della civica azienda, la cessazione della gestione commissariale. Non appare, inoltre, opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 13 dicembre 1956, la gestione commissariale in atti presso il comune di Rimini, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Forlì, addì 7 dicembre 1956

Il prefetto: CAMERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 26 settembre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Rimini ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del generale Aldo Pasquali;

Considerato che col 13 dicembre 1956, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta

La gestione commissariale del comune di Rimini, affidata al gen. Aldo Pasquali con il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 13 dicembre 1956

Forlì, addì 7 dicembre 1956

Il prefetto: CAMERA

(6169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Rettifica provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 612 e n. 613 del 30 novembre 1956

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1956, a pagina 4438, 2ª colonna, i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 612 e n. 613 del 30 novembre 1956, vanno rettificati nel modo seguente:

Provvedimento n. 612: il provvedimento termina con le seguenti due righe:

Azienda Elettrica Municipale Macerata:
265/281 Impianto Belforte sul Chienti L. 2,29.
Gli impianti che seguono devono essere annullati.

Provvedimento n. 613: Dopo l'impianto che segue:

Ministero dei Trasporti Roma:
138/147 Impianto Fundres: L. 2,25, vanno aggiunti i seguenti impianti erroneamente elencati nel precedente provvedimento.

Azienda Elettrica Municipale Macerata:
158/170 Impianto Montefranco: L. 1.
159/171 Centrale Sforzacosta: L. 1,87.
265/281 Impianto Belforte sul Chienti: L. 2,08.

Azienda Elettrica Municipale Torino
170/184 Impianto Stura S. Mauro: L. 2,25.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque «Acea» Roma:
212/226 Impianto Basso Nera (Orte): L. 2,30.

Piemonte Centrale Elettricità Torino
216/230 Impianto Fedio (Kant II): L. 2,23.
235/251 Impianto Demonte (Kant III) L. 2,50.

Ente Siciliano di Elettricità Catania:
232/248 Impianto Anapo: L. 2,40.
233/249 Impianto Ancipa: L. 2,80.
292/308 Impianto Carboi L. 2,50.

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
260/276 Impianto La Rocca L. 2,50.

Società Idroelettrica Atesina Bolzano:
266/282 Impianto Lasa: L. 2,40.

Società Vizzola Milano:
267/283 Impianto Porto della Torre: L. 2,50.

Terni Società per l'Industria e l'Elettricità Roma:
270/286 Impianto Montorio al Vomano L 3,40.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:
284/300 Impianto Mucone II salto L. 3,20.

(6181)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Procchio Nilo di Pietro, già esercente in Valenza Po via Cavour, n. 53.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 409-AL.

(6161)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Porcile Gio Batta fu Antonio, già esercente in Genova via Bartolomeo Bosco n. 4.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 29-GE.

(6162)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 44046/4657, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Saracino Giovanni fu Leo, Beneduce Giovanni fu Antonio, Beneduce Salvatore, Nicola ed Antonio fu Angelomaria e Sassi Cristina di Edoardo in Rossi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estese complessivamente mq. 525, riportate nel catasto terreni alla particella n. 31-*f* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con i numeri 206 e 207.

(6146)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 44043/4654, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Maiorino Rosina fu Nicola in Di Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis estesa mq. 325, riportata nel catasto terreni alla particella n. 101 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 106-*b*.

(6147)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 48313/5122, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Maiorino Caterina fu Nicola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estese complessivamente mq. 815, riportate nel catasto terreni alla particella n. 62 del foglio di mappa n. 28 ed alla particella n. 3 del foglio di mappa n. 56 e nella planimetria del tratturo rispettivamente con i numeri 106-*a* e 171.

(6148)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 48050/5076, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Varanese Giuseppe fu Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estesa mq. 370, riportata nel catasto terreni alla particella n. 80 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 116.

(6149)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 49682/5273, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Pace Nicoletta fu Filippo ved. Morelli e Morelli Assunta, Concetta, Giuseppina e Pasquale fu Salvatore, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estesa mq. 230, riportata nel catasto alla particella n. 61 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 105.

(6152)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 48315/5124, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Alessandro Raffaele, Antonio, Assunta, Anna e Nicola fu Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo Centocelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estesa mq. 100, riportata nel catasto terreni alla particella n. 3 del foglio di mappa n. 44 e nella planimetria del tratturo con il n. 133.

(6151)

Con decreto Ministeriale in data 5 marzo 1956, n. 48314/5123, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Fagioli Giuseppe fu Nicola, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in San Martino in Pensilis, estesa mq. 410, riportata nel catasto alla particella n. 79 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 115.

(6150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1956, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Ballesi Pietro contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 19 aprile 1952, sull'ex Giardino Tedesco, sito nel comune di Firenze.

(6177)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1956, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dagli eredi dell'ex re Vittorio Emanuele di Savoia, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1954, sul comprensorio di Villa Ada e Monte Antenne, sito nell'ambito del comune di Roma.

(6178)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

In data 15 luglio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Porto Salvo di Vibo Valentia (Catanzaro), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico di Vibo Valentia Marina, a mezzo del circuito 6021/*B* realizzato mediante la esistente linea telefonica costruita in applicazione dell'art. 1 della legge 2529 dell'11 dicembre 1952.

(6179)

In data 1° febbraio 1955 venne attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Maione di Altilia (Cosenza), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico di Grimaldi, mediante il circuito 6890 realizzato utilizzando il collegamento telefonico, già costruito fra le due località, in applicazione dell'art. 1 della legge 2529 dell'11 dicembre 1952.

(6180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di due zone di terreno in sinistra del torrente Bisagno, in località Volpara e via Lungo Bisagno Istria nel comune di Genova.

Con decreto 30 luglio 1956, n. 429, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di due zone di terreno demaniale in sinistra del torrente Bisagno, località Volpara e via Lungo Bisagno Istria del comune di Genova, della superficie totale di mq. 490 ed indicate nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Genova il 14 aprile 1955 in scala 1:250, planimetria che integra il decreto stesso.

(6173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Lucca (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1.	Napoli dott. Renato	punti	97,56	su 132
2.	Michelon dott. Giovanni	»	92,78	»
3.	Carlomagno dott. Marco		91,08	
4.	Montecalvo dott. Antonio	»	86,92	»
5.	Marchica dott. Gaetano	»	86,36	»
6.	Napolitano dott. Mario	»	85,20	»
7.	Fontanarosa dott. Giuseppe	»	81,87	»
8.	La Bianca dott. Cosimo	»	81,33	»
9.	Zito dott. Ludovico	»	78,06	
10.	Polazzi dott. Tito	»	77,33	»
11.	Norcia dott. Federico	»	76,68	»
12.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	75,66	»
13.	Lupelli dott. Enrico	»	75,22	»
14.	Pagani dott. Enrico	»	74,68	»
15.	Frajese dott. Vittorio	»	74,50	»
16.	Fiorentin dott. Aldo	»	74,22	»
17.	Cirafici dott. Giuseppe	»	70,95	»
18.	Napolino dott. Francesco	»	70,37	»
19.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	69,83	»
20.	Ferrari dott. Gino	»	68,51	»
21.	Novaga Arvedo	»	68,16	»
22.	Russo Ferruccio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,50	»
23.	Chiarello Salvatore	»	67,50	»
24.	Baldassarre Luigi	»	66,57	»
25.	Emiliani Nicola	»	65,60	»
26.	Dal Bosco Francesco	»	65,57	»
27.	Facciolo Francesco Paolo	»	65,50	»
28.	Calabro Vincenzo	»	65 —	»
29.	Favilla Carlo	»	64,06	»
30.	Malvaldi dott. Vittorio	»	56,52	»
31.	Troccoli Bernardino	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(6124)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di scienza delle costruzioni, nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno col trattamento economico previsto per la qualifica di direttore di sezione della carriera amministrativa.

Il concorso è per titoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) non aver superato il 45° anno di età. Si prescinde da detto limite per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito, la data ed il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate e la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane od altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accedemia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattiva e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 6.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno rice-

vuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invilidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato: detto documento dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L 100;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato non è incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale di laurea in ingegneria o copia notarile di esso. Oltre al titolo espressamente specificato potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 20 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè, ai fini del concorso di cui trattasi, siano da ritenere equipollenti al detto titolo sopraindicato.

Nei casi dubbi deciderà il Ministero con giudizio insindacabile.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati di laurea, a meno che non si dimostri la impossibilità di presentare detti titoli originali o copia autentica di laurea perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato, su carta da bollo da L. 100, dell'esito di leva vidimato e legalizzato;

8) copia dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 200.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione:

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 9), salva sempre al Ministero la facoltà di chiederne la esibizione.

Art. 9.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione od in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 maggio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria per gli invalidi di guerra, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti o con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina ricada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa-Marina, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1956
Registro n. 35, foglio n. 33

(6182)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i decreti n. 340.2.74/12245 e n. 340.2.74/12246 del 13 ottobre 1955, con i quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1954;

Atteso che il medico provinciale dott. Enrico Scerrino, componente delle Commissioni anzidette, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visti l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Enrico Scerrino, è nominato componente delle sopraindicate Commissioni il dott. Michele Liggeri, medico provinciale di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 23 novembre 1956

p. *Il prefetto*: ONETO

(6074)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/2087 e S/2088 Div. 3/1 in data 29 marzo 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a venti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Albairate;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Enrico Colucci è assegnato alla condotta medica del comune di Albairate.

Il Sindaco del comune sopra segnato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 23 novembre 1956

Il prefetto: LIUTI

(6938)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.